



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo-Finanze
Servizio Interrogazioni

**Question time
in Commissione VI Finanze
n. 5-05563
On.le Martino ed altri (FI)**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina di attuazione del c.d. *Superbonus* introdotto dall'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).

In particolare, gli Onorevoli richiamano la disposizione di cui al comma 2 del menzionato articolo 121 del decreto Rilancio che consente ai soggetti beneficiari di optare per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Ai fine dell'esercizio di detta opzione, l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento prot. 283847 dell'8 agosto 2020, ha previsto una comunicazione da inviare telematicamente entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

La stessa Agenzia delle entrate con provvedimento prot. 51374 del 22 febbraio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020.

Tanto premesso gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo se non ritenga di dover prorogare il termine di scadenza del 31 marzo 2021 previsto per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla richiesta di prorogare ulteriormente il termine per la trasmissione della comunicazione delle opzioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, di cui all'art.

121 del decreto-legge n. 34 del 2020, si evidenzia che l'informazione relativa all'esercizio dell'opzione viene utilizzata dall'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, in quanto la cessione del credito o il contributo sotto forma di sconto sono di fatto alternative rispetto alla fruizione della detrazione d'imposta in dichiarazione.

In particolare, in presenza di opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto, nel caso di spese condominiali i dati comunicati dagli amministratori di condominio non vengono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione precompilata e nel caso di interventi sulle singole unità abitative i dati dei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica comunicati da banche e Poste non vengono esposti nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata.

Pertanto, l'Agenzia esprime parere sfavorevole in merito alla richiesta di un'ulteriore proroga del termine per l'invio della comunicazione, attualmente fissato entro il 31 marzo 2021, in quanto tale termine risulta in linea con quello previsto dal DL Sostegni con riferimento all'invio della Certificazione Unica e delle comunicazioni degli oneri detraibili e deducibili da parte degli enti esterni e un rinvio ulteriore potrebbe comportare effetti negativi sulla corretta predisposizione della dichiarazione precompilata, che risulta essere un'operazione particolarmente complessa in quanto è necessario elaborare un numero molto elevato di informazioni in un breve lasso di tempo, sulla base di criteri molto articolati.